

Comunicazione in merito alla proposta di legge avente ad oggetto:

“Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il Governo del territorio) e alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia)”

La proposta di legge in oggetto, si rende necessaria al fine di adeguare la l.r.65/2014 alla recente normativa statale che ha introdotto disposizioni in ordine alla semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia.

In particolare:

1. Esigenza di adeguare le disposizioni contenute nella l.r. 65/2014 al d.lgs. 222/2016

È necessario adeguare la l.r.65/2014 alle modifiche introdotte dal d.lgs.222/2016. La normativa statale ha provveduto ad una precisa individuazione delle attività di edilizia libera e delle attività realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prevedendo una clausola residuale per le attività oggetto di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

2. Esigenza di adeguare le disposizioni contenute nella l.r. 65/2014 ai d.lgs. 126/2016 e 127/2016 in materia di conferenza di servizi

Alcune delle modifiche apportate dalla presente proposta di legge alla l.r. 65/2014 rispondono all'esigenza di adeguare la legge regionale alle modifiche introdotte dal d.lgs.126/2016 in ordine alla concentrazione dei regimi amministrativi, con particolare riferimento alla convocazione della conferenza di servizi e dal d.lgs.127/2016 con riferimento al riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi;

3. Esigenza di prevedere un allungamento dei termini del procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale

L'applicazione delle norme contenute nella legge regionale sopra citata, relativamente ai procedimenti di formazione del piano strutturale, del piano strutturale intercomunale e del piano operativo, ha evidenziato la necessità di prolungare i termini massimi decorrenti dall'avvio del procedimento.

4. Esigenza di adeguare le disposizioni contenute nella l.r. 65/2014 al d.P.R. 31/2017

Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) ha stabilito che per gli interventi e le opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato il parere della Commissione locale per il paesaggio non è obbligatorio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali. Essendo stato ritenuto opportuno il recepimento, nella normativa regionale, di tale previsione, ed essendo prevista nella vigente l.r. 65/2014 l'obbligatorietà del parere della commissione per il paesaggio, si è proceduto a modificare le norme relative al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, chiarendo che il parere della commissione per il paesaggio è obbligatorio solo ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria, mentre non è obbligatorio nei procedimenti autorizzatori semplificati di cui al d.p.r.31/2017.

5. Esigenza di correggere e/o integrare alcune disposizioni della l.r. 65/2014

Alcune norme della presente proposta di legge intendono eliminare o correggere dei refusi contenuti nella l.r. 65/2014. Altre norme rispondono all'esigenza di modificare o integrare la formulazione di alcune disposizioni al fine di renderne più chiara l'interpretazione e restituire maggiore coerenza

interna alla legge.

6. Esigenza di adeguare le disposizioni contenute nella l.r. 39/2005 al d.lgs. 222/2016 e di ricondurre la completa disciplina degli impianti per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di energia all'interno della l.r. 39/2005

Il Testo unico in materia edilizia, d.P.R. 380/2001, disciplina alcuni interventi riguardanti opere per la produzione di energia, quali le pompe di calore ed i pannelli solari fotovoltaici, ferma restando la disciplina contenuta nella normativa statale di settore.

Con riferimento alla disciplina dei regimi amministrativi degli impianti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia, si ritiene opportuno ricondurre interamente tale disciplina nell'ambito della legge regionale 39/2005, comprendendo nella medesima legge regionale di settore anche gli interventi presenti nella vigente l.r.65/2014.